

Allegato "B" all'atto di rep. n.89827/22207

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art.1 (Costituzione e denominazione)

È costituita, con sede nel comune di Villa d'Almè (BG), la

Società cooperativa denominata:

"SAN MICHELONE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS"

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

Al fine della qualificazione di società cooperativa a mutualità prevalente, ai sensi dell'art.2512 e ss. c.c. la società:

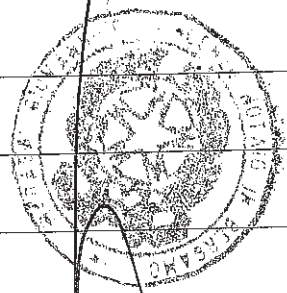
a) non può distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti rispetto al capitale effettivamente versato;

b) non può remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al numero massimo previsto per i dividendi;

c) non può distribuire riserve fra i soci cooperatori;

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art.2 (Durata)



La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art.3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democrazia, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - gra-

3- zie all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.

A tal fine la Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

Riguardo ai rapporti mutualistici, la cooperativa deve rispettare il principio di parità di trattamento tra i soci cooperatori.

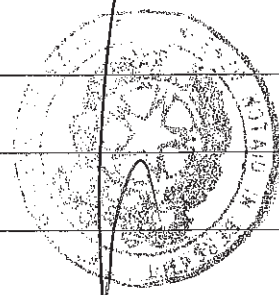
La cooperativa di propone di ottenere per i soci continuità di lavoro, le migliori condizioni economiche, sociali e professionali, nonché di provvedere ad ogni forma di assistenza e di previdenza applicando i principi ed i metodi della cooperazione e della mutualità.

Art.4 (Oggetto sociale)

La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali attraverso la gestione di servizi socio sanitari ed educativi orientati anche ai bisogni di persone svantaggiate (anziani, minori, disabili, situazioni di svantaggio socio culturale, ecc.).

In relazione a ciò la cooperativa può in forma stabile o temporanea, in proprio o per conto di terzi:

a) Progettare e gestire servizi socio - sanitari ed educati-



vi;

b) Svolgere in modo organizzato una attività finalizzata al recupero ed alla qualificazione umana, culturale, professionale soprattutto tra i giovani ed i ragazzi e le persone che per qualsiasi motivo si trovino in condizioni di disagio e di emarginazione sociale ed economica;

c) Gestire iniziative e servizi di assistenza, di accompagnamento, di accoglienza attraverso l'utilizzo e la stabile organizzazione delle risorse fisiche, materiali ed intellettuali dei soci e di terzi che, a qualsiasi titolo professionale, di volontariato o quali utenti, partecipino alle attività ed alla gestione della cooperativa;

d) Creare e gestire servizi e strutture destinate:

- al sostegno familiare, educativo, socio-sanitario, lavorativo e ricreativo

- all'assistenza e cura di persone a domicilio, presso ospedali, case di cura, comunità terapeutiche, case di riposo e di villeggiatura;

- allo studio, individuazione, soluzione di problemi comuni affiancando il cittadino nello svolgimento delle pratiche amministrative, medico legali, previdenziali, assistenziali e quant'altro necessario per dare risposte adeguate ai bisogni espressi dalle persone in condizioni sociali ed economiche precarie;

e) Curare la formazione, l'aggiornamento professionale e so-

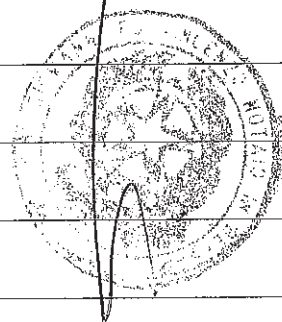
ziale dei soci lavoratori e dei volontari;

f) promuovere iniziative di sensibilizzazione e coinvolgimento ai problemi dei cittadini appartenenti alle fasce più deboli ed all'area delle "nuove povertà" anche attraverso la collaborazione con gli organismi istituzionali a ciò preposti e secondo gli obiettivi generali e le indicazioni operative dei piani per la progettazione di servizi e reti socio-assistenziali sul territorio.

g) Gestire nelle forme più opportune centri civici e socio ricreativi, comunità di accoglienza e convivenza, laboratori e strutture similari, strutture di servizio alla produzione e commercializzazione dei beni e servizi offerti dalla cooperativa.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di



	professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.
	Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.
	La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.
	La Società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992 n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative e potrà altresì emettere strumenti finanziari secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa.
	L'organo amministrativo è autorizzato a compiere le operazioni

ni indicate dall'art. 2529 del codice civile nei limiti e secondo le modalità ivi previste

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art.5 (Soci)

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

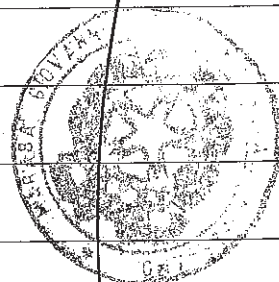
I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano, in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la cooperativa, secondo la valutazio-



ne dell'organo amministrativo.

TITOLO IV

IL RAPPORTO SOCIALE

Art.6 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al

Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà conte-

nere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

b) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore al limite minimo fissato dalla legge;

c) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

d) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt.35 e ss. del presente statuto.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art.5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

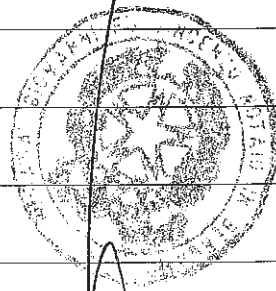
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Art.7 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dal

Consiglio di Amministrazione:



- del capitale sottoscritto;

- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Art.8 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art.9 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento.

d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Gli Amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni

dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Tribunale.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

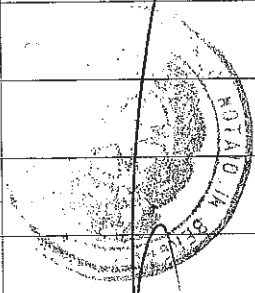
Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

Art.10 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione.

Con riferimento alle diverse tipologie di soci, i requisiti



	connessi alla partecipazione dei soci alla compagine sociale
	sono i seguenti:
	• per i soci prestatori: lo svolgimento di attività lavorativa a favore della Cooperativa;
	• per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria opera a favore della Cooperativa;
	• per i soci fruitori: la fruizione, diretta o indiretta, dei servizi della Cooperativa;
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a venticinque giorni per adeguarsi;
	c) che, previa intimazione da parte degli amministratori, si renda moroso nel versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
	d) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine alla società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su

le sui si fonda il rapporto sociale;

e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere

i- comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimen-

ti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro

ia per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustifica-

to motivo;

ei f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con

la Cooperativa senza preventiva autorizzazione dell'organo

ni amministrativo.

o- Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre

co opposizione al Tribunale.

a- Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-

le luzione dei rapporti mutualistici pendenti.

le L'esclusione da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione

del rapporto di lavoro.

si **Art.11 (Liquidazione)**

- I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto

- al rimborso delle quote interamente versate, eventualmente

rivalutate a norma del successivo art.16, la cui liquidazione

i avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale

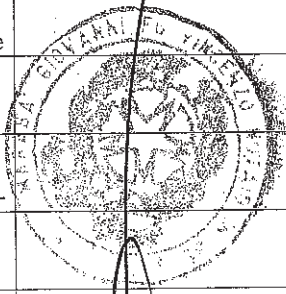
a lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio,

i diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore al-

- l'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

e La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,

u ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e



non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art.2545-quinquies, terzo comma, cod. civ.

Art.12 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote effettivamente versate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 11.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art.13 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote effettivamente versate in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art.15, lettere b), c), d) ed f), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento

dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito da derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art.1243 cod. civ.

il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art.14 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore minimo pari a Euro 25,00 (venticinque/00) e, nel complesso, non superiori ai limiti di legge;



	2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;
	4) dalla riserva straordinaria;
	5) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.
	Le riserve non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.
	Art.15 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori.
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni previste nel precedente art.6.
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.

Art.16 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente.

La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.

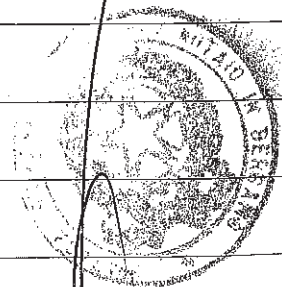
L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art.7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

d) ad eventuali dividendi in misura tassativamente non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperati-



ve a mutualità prevalente (art.2512 e ss. c.c.).

A questo proposito è vietato distribuire le riserve tra i soci cooperatori e remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

Art.17 (Ristorni)

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soli soci prestatori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

Detto importo dovrà essere devoluto esclusivamente mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato.

La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta del Consiglio di amministrazione, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti.

Il progetto di progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli Amministratori

nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella

nota integrativa al bilancio.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere

effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi

mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio

stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da ap-

provarsi ai sensi dell'art.2521 ultimo comma da predisporre a

cura degli amministratori sulla base dei seguenti criteri (da

se soli o combinati tra loro):

a) Le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;

b) La qualifica / professionalità;

c) I compensi erogati;

d) Il tempo di permanenza nella società;

e) La tipologia del rapporto del rapporto di lavoro;

f) La produttività.

I ristorni potranno essere erogati oltre che mediante eroga-

zione diretta anche sotto forma di aumento gratuito del valo-

re delle quote detenute da ciascun socio ovvero emissione di

strumenti finanziari.

TITOLO VI

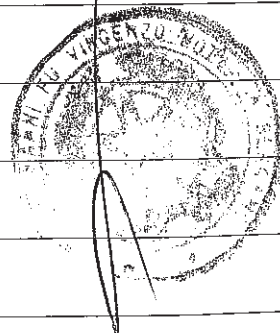
RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art.18 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza

dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli ar-

gomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappre-



	sentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci
	sottopongono alla loro approvazione.
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:
	a) l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili
	e la ripartizione dei ristorni;
	b) la nomina e la struttura dell'organo amministrativo;
	c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei sindaci
	e del presidente del Collegio sindacale o del revisore;
	d) erogazione dei trattamenti economici ulteriori di cui alle
	lettere a) e b) dell'articolo 3 comma secondo della Legge
	n.142 del 2001;
	e) approvazione del regolamento di cui all'art.6 della Legge
	n.142 del 2001;
	f) definizione del piano di crisi aziendale e le misure per
	farvi fronte secondo quanto previsto dall'art.6 lett. e) dal-
	la Legge n.142 del 2001
	g) le modificazioni dell'atto costitutivo;
	h) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei di-
	ritti dei soci;
	i) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della
	liquidazione.
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante de-
	libera assembleare con le modalità previste dall'art.2479 bis

c.c., fermi restando i quorum di cui all'art.26 del presente statuto.

Art.19 (Convocazione)

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. o altro mezzo di comunicazione individuato dal Consiglio di Amministrazione, inviata almeno dieci giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

Per quanto non previsto si applica integralmente l'articolo 2479 bis del codice civile.

Art.20 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

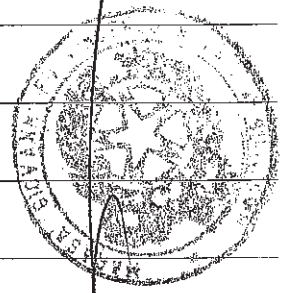
In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero di soci presenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti (50% più uno) su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art.21 (Votazioni)

Le votazioni in assemblea si fanno in modo palese.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.



Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Art.22 (Voto)

Hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica e persona giuridica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto.

Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappre-

al- sentante in bianco.

ca- **Art.23 (Presidenza dell'Assemblea)**

le L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal pre-
ire sidente dell'Organo Amministrativo, ed in assenza di questi,
a- dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto del-
la maggioranza dei presenti.

ci, Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

Il La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-
da datto da un notaio.

Art.24 (Amministrazione)

re- La società è alternativamente amministrata con scelta da a-
do- dottarsi con decisione dei soci al momento della nomina
dell'organo amministrativo, da un amministratore unico o da
un Consiglio di Amministrazione.

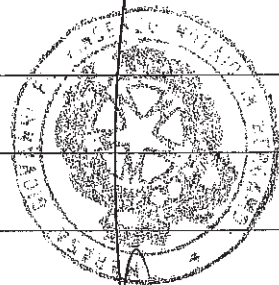
oro Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico,
nei oppure il Consiglio di Amministrazione.

Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consi-
glio di Amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero
variabile da tre a nove, e il loro numero sarà determinato di
volta in volta prima dell'elezione.

ap- Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimis-
so- sioni o per il periodo determinato dai soci al momento della
nomina.

Gli amministratori sono rieleggibili.

re- La cessazione degli amministratori per scadenza del termini



ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

L'amministratore unico o la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Art.25 (Consiglio di amministrazione)

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

La relativa documentazione è conservata dalla società.

Art.26 (Adunanze del consiglio di amministrazione)

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i

tivo consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svol-

gere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle se-

quenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accettare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.



In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Art.27 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.2386 cod. civ.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'amministratore unico o di tutti gli amministratori, l'assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art.28 (Compiti degli Amministratori)

Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, gli amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui

rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Art. 29 (Compensi agli Amministratori)

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti all'amministratore unico o ai membri del Consiglio di Amministrazione.

Art. 30 (Rappresentanza)

L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della società spetta al solo presidente del Consiglio di Amministrazione e al Vice Presidente se nominato, in assenza del Presidente, o ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

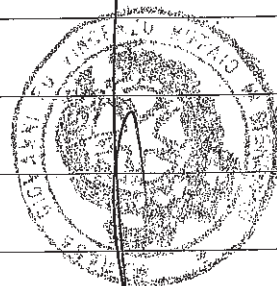
La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 31 (Organo di controllo)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato con decisione dei soci, si compone di tre membri effettivi, eletti dalla decisione dei soci.

Devono essere nominati con decisione dei soci due sindaci supplenti.

Il presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione



dei soci.		ste
I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla		
data della decisione dei soci che approva il bilancio relati-		
vo al terzo esercizio della carica.		Art.
Essi sono rieleggibili.		L'As
La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dalla deci-		nerà
sione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di		Art.
durata del loro ufficio.		In
Il Collegio sindacale esercita anche il controllo contabile		soci
ed è quindi integralmente composto da revisori contabili i-		guen
scritti nel registro istituito presso il Ministero della		- a
Giustizia.		soci
TITOLO VII		art.
CONTROVERSIE		- al
Art.32 (Clausola arbitrale)		coope
Tutte le controversie che dovessero intervenire tra i soci e		n. 59
la società ovvero tra i soci stessi nonché per le tutte le		
controversie derivanti dal rapporto sociale che dovessero in-		
sorgere tra i soci o tra i soci e la società, anche nei con-		Art.3
fronti degli amministratori, sindaci e liquidatori, sono de-		Per
voluta da un arbitro nominato dalla Camera Arbitrale Naziona-		tutto
le ed Internazionale della Camera di Commercio di Bergamo, su		deter
istanza della parte più diligente.		dell'
Non formano oggetto di clausola le controversie per le quali		labor
la legge prevede l'obbligatorio intervento del Pubblico Mini-		all'ar

stero.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art.33 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art.34 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.17, lett. b) e dell'eventuale sopraprezzo;

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art.11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art.35 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci con le maggioranze



previste per le modifiche statutarie.

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Nella prima assemblea successiva al rinnovo delle cariche sociali dovrà essere posto all'ordine del giorno l'esame del regolamento che disciplina i rapporti di lavoro nella Cooperativa, in modo che possano essere adottate le eventuali modifiche che si rendessero necessarie.

Art.36 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art.37 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente e si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

F.TO LUIGI FRANCESCONI

F.TO GIOVANNI MARASA' Notaio (L.S.)

Copia conforme all'originale, in n. 2 fogli, muniti delle prescritte
firme, nel caso di cui si è lasciato in carta libera ad esclusivo

uso SGRABO FISCALE
Bergamo,

29 MAR 2013



[Handwritten signature]